

Incidente stradale fra due autocisterne che trasportano petrolio: esclusa la responsabilità oggettiva del committente

Cons. Stato, Sez. V 23 aprile 2021, n. 3291 - Maruotti, pres.; Sestini, est. - Eni S.p.A. (avv. De Vergottini) c. Comune di Viggiano (n.c.).

Ambiente - Incidente stradale fra due autocisterne che trasportano petrolio - Ordine di ripristino e disinquinamento ambientale dei luoghi a salvaguardia della pubblica e privata incolumità - Responsabilità oggettiva del committente - Esclusione.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

1 - Il Comune di Viggiano (sito in provincia di Potenza) - a seguito di un incidente stradale fra due autocisterne che trasportavano petrolio da un pozzo di AGIP alla raffineria di Taranto della medesima società con conseguente sversamento di petrolio - con l'ordinanza n. 5 del 2000 ingiungeva al conducente dell'autocisterna che si era ribaltata, al Consorzio di autotrasporti cui lo stesso aderiva ed anche ad AGIP Petroli S.p.A. il ripristino e il disinquinamento ambientale dei luoghi, a salvaguardia della pubblica e privata incolumità.

2 - ENI S.p.A. impugnava l'ordinanza per la parte in cui coinvolgeva AGIP Petroli nel dispositivo, senza alcuna motivazione in premessa e senza che gli fosse stata neppure notificata, tanto è vero che -deduceva- ne era venuta a conoscenza solo a seguito del suo coinvolgimento nel procedimento penale aperto contro tutti e tre i destinatari dell'ordinanza per la sua inosservanza ai sensi dell'art. 650 c.p.

3 - Il Comune si costituiva in giudizio per resistere e chiedeva di dichiarare la carenza d'interesse di ENI all'impugnazione, avendo l'ordinanza individuato anche AGIP, deduceva, "solo per quanto di competenza", cioè solo in via residuale e cautelativa.

4 - Il TAR per la Basilicata, con sentenza n. 400 del 2014, respingeva invece il ricorso, ritenendo che la previsione di legge applicabile *pro tempore*, concernente l'individuazione dei responsabili dello sversamento in esame, non precludesse la possibilità per il comune di individuare ulteriori responsabili, come l'AGIP, per responsabilità oggettiva del committente ai sensi dell'art. 2049 c.c.

5 - AGIP SpA appella la sentenza, deducendone l'erroneità in ragione della violazione della disciplina di legge applicabile *pro tempore* e del principio comunitario "chi inquina paga", nonché la sussistenza del vizio di eccesso di potere sotto plurimi profili sintomatici.

6 - Il ricorso in appello è fondato.

6.1 - In primo luogo il giudice di primo grado non ha adeguatamente considerato la mancanza di una idonea notifica dell'atto. Non risulta, infatti, che la società appellante abbia potuto acquisirne rituale conoscenza, essendo stato l'atto notificato non alla sede legale centrale della società, bensì ad una sua sede locale diversa da quella interessata che, ritenendo non irragionevolmente che la notifica avesse riguardato anche gli uffici competenti, non ha provveduto a ritrasmetterlo.

6.2 - Sussiste, in secondo luogo, la dedotta intrinseca contraddittorietà del provvedimento amministrativo in esame, sintomatica di un erroneo apprezzamento in fatto ed in diritto della fattispecie considerata, posto che l'intimata amministrazione ha confessorialmente dichiarato di aver esteso l'ordine di ripristino e di disinquinamento ambientale dei luoghi all'appellante solo in via residuale e cautelativa, richiamando l'istituto civilistico generale della responsabilità oggettiva del committente ai sensi dell'art. 2049 c.c.

6.3 - Il Comune intimato, quindi, non ha fatto applicazione della disciplina speciale applicabile al contratto di trasporto attivato dalla società appellante con il Consorzio di autotrasporti cui aderiva il conducente dell'autocisterna che si era ribaltata, né ha accertato la riconducibilità in capo alla società obbligata della responsabilità dell'evento dannoso, ovvero di una sua responsabilità ai fini della gestione in sicurezza delle operazioni in esame.

7 - Alla stregua delle pregresse considerazioni, l'appello deve essere accolto, discendendone l'accoglimento, in riforma dell'appellata sentenza del TAR, del ricorso di primo grado, con il conseguente annullamento dell'avversato provvedimento nei soli limiti d'interesse della società appellante, ferma restando l'efficacia del medesimo provvedimento nei confronti dei suoi altri destinatari.

8 - La rilevanza, complessità e non univocità della materia controversa giustifica tuttavia la compensazione fra le parti delle spese del doppio grado di giudizio.

(Omissis)